

#### 8.2.10.3.5. 10.1.5. Tutela della biodiversità zootecnica

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

##### 8.2.10.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

La tutela delle razze autoctone intende non solo contribuire alla realizzazione di un migliore equilibrio degli ecosistemi, ma anche incrementare la valorizzazione delle produzioni tradizionali, molto spesso legate proprio all'allevamento di tale tipologia di animali. Inoltre, mantenere la variabilità genetica consente di limitare la consanguineità e di aumentare le doti di rusticità degli animali con conseguente maggiore resistenza alle malattie ed minore impatto sulle risorse ambientali. La conservazione della diversità genetica e la valorizzazione della biodiversità contribuisce a riqualificare la vocazionalità dei territori e a migliorare la qualità degli ambienti naturali e degli agroecosistemi. L'operazione concede un sostegno per la salvaguardia delle razze autoctone con l'obiettivo di mantenere ed aumentare la consistenza numerica delle razze locali stesse. Pertanto, l'operazione sosterrà, con un aiuto quinquennale, le aziende i cui conduttori si impegnano ad allevare in situ animali appartenenti a razze in pericolo di estinzione.

Il tipo di operazione contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della FA4a): "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa" e in particolare al soddisfacimento del fabbisogno 18 "Sostenere e sviluppare la diversità delle specie autoctone vegetali, animali e forestali tipiche degli ambienti agro-forestali e naturali, ivi compreso metodo produzione biologico e altri sistemi di certificazione del rispetto della biodiversità".

##### **Descrizione Impegni**

Mantenimento per 5 anni del numero di UBA relative alle razze autoctone in pericolo di estinzione.

Allevamento degli animali così come identificati nei rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici, al fine del mantenimento in azienda nei 45 anni almeno del numero di UBA dichiarato nella domanda di aiuto.

Il beneficiario dovrà indicare, nella domanda di aiuto, per ciascuna razza, il numero di UBA per cui intende impegnarsi e che saranno oggetto di aiuto nell'arco del quinquennio. Per tutto il periodo, pertanto, il numero di UBA presente in azienda della razza oggetto di impegno, non dovrà scendere al di sotto del livello dichiarato in domanda di aiuto. Per la conversione delle UBA per le diverse specie si fa riferimento alla tabella dell'Allegato II del Regolamento Delegato (UE) n. 808/2014.

Gli animali devono essere identificabili secondo quanto definito all'interno delle norme tecniche dei relativi registri anagrafici. In ogni caso è necessario che le UBA dichiarate in domanda siano quelle effettivamente presenti in azienda.

#### 8.2.10.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

L'aiuto è concesso sottoforma di pagamento annuale per unità di bovino adulto (UBA) limitatamente alle specie animali dell'azienda di cui all'art. 7, paragrafo 2 del Regolamento delegato (UE) n. 807/2011 e elencate nel successivo paragrafo "Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica"

#### 8.2.10.3.5.3. Collegamenti con altre normative

Reg. UE n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune. Titolo VI "Condizionalità" e allegato II dello stesso.

Decreto ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale"

Deliberazione della Giunta Regionale 6 maggio 2015 , n. 911 "Attuazione del Decreto Mi.P.A.A.F. n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2014, n. 1783.

D.M. 6 luglio 2012 "Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario". Le Linee Guida sono indirizzate alle Regioni e P.A. e a tutti i soggetti che lavorano per la conservazione della biodiversità in quanto definiscono un quadro di riferimento tecnico-scientifico con metodologie comuni, standardizzate e condivise per la conservazione in situ, ex situ e on farm delle risorse genetiche vegetali, animali e microbica.

8. Legge Regionale 11 dicembre 2013, n. 39 "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico".

#### 8.2.10.3.5.4. Beneficiari

Agricoltori, così come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1307/2013, Associazioni di agricoltori, Enti pubblici, Enti di gestione dei Parchi nazionali istituiti ai sensi della Legge 694/91 e di quelli regionali istituiti ai sensi della Legge regionale 19/97.

#### 8.2.10.3.5.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili gli aiuti corrisposti per UBA oggetto di intervento, erogati annualmente a copertura del mancato margine lordo medio calcolato sulla base della differenza tra il margine lordo relativo all'allevamento di razze locali minacciate di erosione genetica rispetto a quello delle razze standard di riferimento. I pagamenti compensano i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivante dagli impegni assunti. Si rimanda al calcolo del premio per UBA in base alla razza.

#### 8.2.10.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Possono usufruire del sostegno coloro che detengono animali appartenenti alle razze locali in pericolo di estinzione iscritte al Registro Anagrafico o al Libro Genealogico. Devono essere rispettate le seguenti condizioni, come da art. 7 comma 3 del reg. UE 807/13:

- che gli animali siano allevati nel territorio regionale;
- che sia indicato il numero, a livello nazionale, delle femmine riproduttrici all'interno di Libri Genealogici o Registri anagrafici delle razze a limitata diffusione per le specie per le quali sono previsti;
- che il numero e la condizione a rischio delle specie elencate sia certificato da un competente organismo scientifico debitamente riconosciuto;
- che un organismo specializzato debitamente riconosciuto registri e mantenga aggiornato il Libro Genealogico o Registro Anagrafico della razza;

che gli organismi interessati possiedano le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali appartenenti alle razze minacciate di abbandono.

#### 8.2.10.3.5.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Nessuno

#### 8.2.10.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Gli aiuti sono concessi per UBA e sono differenziati per categoria di specie e razza. L'entità degli aiuti

è riportata di seguito:

Pecora Altamura euro/UBA/anno 200

Pecora Leccese euro/UBA/anno 121

Pecora Gentile di Puglia euro/UBA/anno 200

Capra Garganica euro/UBA/anno 200

Asino di Martina Franca euro/UBA/anno 200

Cavallo Murgese euro/UBA/anno 200

#### 8.2.10.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.10.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità dell'operazione 10.1.5 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore).

I seguenti rischi fanno riferimento al documento di lavoro “Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

#### **R5: Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni**

La difficoltà di riconoscimento delle razze animali eleggibili agli aiuti e dei relativi numeri di UBA può presentare rischi in relazione alla scarsa competenza dei beneficiari o dei tecnici consulenti e/o controllori.

#### **R6: Rischio di non chiara distinzione tra le “Condizioni di ammissibilità al sostegno (precondizioni)” e le “Condizioni di eleggibilità al pagamento (impegni)”**

Vi è il potenziale rischio di distinzione poco chiara tra le condizioni di ammissibilità e gli impegni da rispettare per il pagamento degli aiuti annuali. In dettaglio le razze di animali oggetto di aiuto rappresentano condizioni di ammissibilità ed allo stesso tempo impegni da mantenere nel quinquennio.

Sono dettate nel PSR pre-condizioni relative alle razze ammissibili ed agli organismi gestori dei relativi

Libri Genealogici o Registri Anagrafici della razza. Per tali precondizioni si segnala la necessità di una fase preventiva di accertamento rispetto all'emanazione dei bandi.

**R7: Procedure di selezione dei beneficiari**

Vi è un potenziale rischio di corretta applicazione del principio di selezione relativo alla collocazione in aree di origine delle razze animali.

Il principio di selezione che si basa sull'ubicazione degli allevamenti in specifiche zone preferenziali, comporta l'onere di una georeferenziazione dell'ubicazione delle stalle.

**R8: adeguatezza dei sistemi informativi**

Il presente tipo di operazione presenta il rischio della corretta determinazione del numero di UBA ammissibili a premio. I sistemi informativi possono effettuare controlli incrociati per le sole specie animali i cui soggetti sono censiti individualmente nella BDN.

Altro elemento di attenzione è costituito dalla possibilità di interfacciare informaticamente le UBA detenute dall'azienda con gli elenchi degli animali certificati dai libri genealogici o registri anagrafici delle diverse razze.

**R9: corretta gestione delle domande di pagamento**

I rischi sono connessi a:

- Corretta identificazione delle razze degli animali oggetto di aiuto;
- Acquisizione informazioni relative al mancato rispetto degli impegni ed all'applicazione delle sanzioni e/o riduzioni previste;
- Mancata presentazione delle domande di conferma nonché inosservanza degli adempimenti correlati;
- Errori materiali nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento.

**R10: rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi**

I rischi sono relativi a:

- Chiarezza e completezza delle informazioni circa i Criteri di Ammissibilità, gli Impegni e gli Obblighi connessi all'erogazione degli aiuti;
- Chiarezza e completezza delle informazioni circa le sanzioni, riduzioni, esclusioni e decadenza dagli aiuti.

**R11: rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa**

Dal momento che i requisiti di ammissibilità per i detentori di animali delle razze appartenenti a specie non censite individualmente sulla BDN possono essere controllati solo con acquisizione di informazioni dagli enti gestori dei libri genealogici / registri anagrafici o in alternativa con visita in azienda, ciò comporta rischi di non sostenibilità da parte delle strutture tecnico - amministrative competenti, con connesse difficoltà in ordine alle analisi di rischio ed alla calendarizzazione dei controlli.

#### *8.2.10.3.5.9.2. Misure di attenuazione*

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione degli interventi si prevede di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

**R5:** Sarà definito nei documenti attuativi con quali sistemi di certificazione si potrà procedere al riconoscimento delle razze animali eleggibili agli aiuti e dei relativi numeri di UBA.

**R6:** In sede di definizione dei documenti attuativi saranno specificati le condizioni che rappresentano requisiti di ammissibilità e gli impegni che il beneficiario dovrà rispettare. Con gli stessi atti saranno definite e concordate con l'OP Agea le modalità di controllo degli stessi.

Saranno inoltre classificate le diverse tipologie di inadempienze, tenendo conto della natura essenziale degli impegni che determinano le condizioni di ammissibilità e graduando le infrazioni alle condizioni di pagamento.

**R7:** Saranno definiti nei documenti attuativi i parametri di quantificazione dei principi di selezione.

Il principio di selezione che si basa sull'ubicazione degli allevamenti in specifiche zone preferenziali, per essere applicato comporterà la necessità di indicare la georeferenziazione del sito di detenzione degli animali, assieme alla delimitazione cartografica o amministrativa delle zone preferenziali.

**R8:** Per quanto riguarda la corretta identificazione degli animali nella BDN, saranno implementati specifici controlli da parte dell'OP Agea, che attraverso adeguati algoritmi di calcolo consentiranno la verifica automatizzata delle condizioni di ammissibilità al pagamento degli aiuti.

Saranno sviluppate interfacce e interscambi tra banche dati al fine di controllare amministrativamente che le UBA sottoposte ad impegno siano compatibili con le UBA inserite nei libri genealogici o registri anagrafici delle diverse razze.

**R9:** Nei dispositivi di attuazione saranno definite nel dettaglio le misure di attenuazione dei rischi anche in considerazione delle innovazioni dei sistemi informativi in attuazione del D.M. n. 162 del 12/01/2015,

relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.

Tali disposizioni attuative consentiranno di mitigare i rischi connessi alla:

- Corretta identificazione delle razze degli animali oggetto di aiuto;
- Acquisizione informazioni relative al mancato rispetto degli impegni ed all'applicazione delle sanzioni e/o riduzioni previste;
- Mancata presentazione delle domande di conferma nonché inosservanza degli adempimenti correlati;
- Errori materiali nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento.

**R10:** Nei documenti attuativi saranno definiti nel dettaglio le informazioni relative a:

- Criteri di Ammissibilità, Impegni ed Obblighi connessi all'erogazione degli aiuti;
- Sanzioni, riduzioni, esclusioni e decadenza dagli aiuti.

**R11:** L'attività di controllo sarà assicurata da una rete di strutture tecniche distribuite sul territorio e sotto il diretto coordinamento regionale e dell'OP Agea.

#### 8.2.10.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione dell'operazione nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione dell'operazione ha elementi di complessità, pertanto dovrà attuarsi con modalità, che saranno sviluppate nei documenti attuativi, pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi previste.

In ogni caso dovrà essere messa in atto la fase "di dettaglio" della valutazione di controllabilità al momento della definizione dei documenti attuativi.

Di notevole importanza risulta nella definizione dei documenti attuativi l'esaustiva determinazione delle modalità di calcolo della consistenza in UBA ai fini della determinazione dell'importo dell'aiuto annuo.

Gli elementi di dettaglio (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'OP AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e

Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti dall’operazione, viene effettuato tramite controlli di tipo amministrativo sul 100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell’Organismo Pagatore.

In aggiunta sono previsti Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

#### 8.2.10.3.5.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Le regole di condizionalità comprendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme (BCAA) previste dall’art. 93 del Reg. UE 1306/2013 ed elencate nell’Allegato II allo stesso, con riferimento ai seguenti settori:

1. ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno
2. sanità pubblica, salute delle piante e degli animali
3. benessere degli animali

Gli impegni relativi ai CGO e alle BCAA sono dettagliati a livello nazionale dal Decreto ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e successivamente a livello regionale da Delibera di Giunta.

Di particolare rilevanza ai fini della presente operazione si segnala:

- Dir. 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini
- Reg. CE n. 1670/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini
- Reg. CE n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini.

Di seguito nella tab. 1 viene indicato il quadro riepilogativo della *baseline* di riferimento, degli impegni



applicabili a livello di azienda agricola, della eventuale remunerazione per le azioni aggiuntive.

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITA' NAZ. LE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI  ALTRE DISPOSIZIONI NAZ./REG. LI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE  E ATTIVITA' MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING – AIUTI ACCOPPIATI
Mantenimento per 5 anni del numero di UBA relative alle razze autoctone in pericolo di estinzione.						
<p>Allevamento degli animali così come identificati nei rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici, al fine del mantenimento o in azienda nei 45 anni almeno del numero di UBA dichiarato nella domanda di aiuto.</p> <p>Il beneficiario dovrà indicare, nella domanda di aiuto, per ciascuna razza, il numero di UBA per cui intende impegnarsi e che saranno oggetto di aiuto nell'arco del quinquennio.</p>	<p>CGO 8 – Identificazione e registrazione ovini e caprini</p> <p>CGO 13 - norme minime per la protezione e degli animali negli allevamenti</p>	<p>D.M. 6 luglio 2012 “Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario”.</p> <p>LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2013, n. 39 “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico”.</p>	<p>Le razze oggetto di impegno sono a rischi di abbandono in quanto meno produttive rispetto ad altre razze</p>	<p>L'allevamento di animali in pericolo di estinzione permette di migliorare la capacità di adattamento agli ecosistemi ambientali critici e di contenere l'erosione genetica.</p>	<p>Iscrizione: Registro Anagrafico e Libro Genealogico</p>	<p>Il premio è calcolato come differenza tra i margini lordi derivanti da allevamento di razze standard con razze locali, confrontando i costi e produzioni.</p>

Tabella 9.2.10.1.1.7. Informazioni specifiche della misura-001

<p>Per tutto il periodo, pertanto, il numero di UBA presente in azienda della razza oggetto di impegno, non dovrà scendere al di sotto del livello dichiarato in domanda di aiuto. Per la conversione delle UBA per le diverse specie si fa riferimento alla tabella dell'Allegato II del Regolamento Delegato (UE) n. 808/2014.</p> <p>Gli animali devono essere identificabili secondo quanto definito all'interno delle norme tecniche dei registri anagrafici. In ogni caso è necessario che le UBA dichiarate in domanda siano quelle effettivamente</p>						
---	--	--	--	--	--	--

Tabella 9.2.10.1.1.7. Informazioni specifiche della misura-002

e presenti in azienda.							
Tabella 9.2.10.1.1.7. Informazioni specifiche della misura							

Tabella 9.2.10.1.1.7. Informazioni specifiche della misura-003

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Non pertinente

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Elenco delle razze locali minacciate di abbandono e numero di esemplari femmina da riproduzione interessati a livello Nazionale e regionale.

Elenco delle razze locali minacciate di abbandono e numero di esemplari femmina da riproduzione interessati a livello Nazionale e regionale.

<b>Razza</b>	<b>Libro genealogico/Registro anagrafico</b>	<b>Organismo di tutela e gestione della razza</b>	<b>Numero totale capi</b>	<b>Numero fattrici</b>
Pecora Altamura	Registro Anagrafico	ARA (Registro anagrafico c/o ASSONAPA – Associazione Nazionale Pastorizia)	667	594
Pecora Gentile di Puglia	Registro Anagrafico	ARA (Registro anagrafico c/o ASSONAPA – Associazione Nazionale Pastorizia)	2822	2514
Pecora Moscia Leccese	Registro Anagrafico	ARA (Registro anagrafico c/o ASSONAPA – Associazione Nazionale Pastorizia)	738	641
Capra Garganica	Registro Anagrafico	ARA (Registro anagrafico c/o ASSONAPA – Associazione Nazionale Pastorizia)	1552	1457
Asino Martina Franca	Registro Anagrafico	ARA (Registro anagrafico c/o AIA)	692	586
Cavallo Murgese	Libro Genealogico	ARA (Libro genealogico c/o AIA)	5715	2966

Elenco 2

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Il calcolo del sostegno per le razze ovine e caprine da salvaguardare si basa sul confronto tra i risultati economici legati all'allevamento delle razze locali da preservare e quelli di analoghe razze standard di riferimento, allevate secondo le norme della condizionalità (CGO, BCAA e altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale). I dati utilizzati per il calcolo sono stati reperiti attraverso interviste dirette agli allevatori e dalle banche dati dell'ASSONAPA (Associazione Nazionale della Pastorizia) Trattandosi di allevamenti, la metodologia basata sul confronto tra margini lordi, ha tenuto conto di evidenti specificità che di seguito si delineano.

Per gli ovini e i caprini

Le differenze nel valore della produzione sono dovute al fatto che le razze da salvaguardare, sia per quanto attiene la produzione di latte che di carne, sono sicuramente meno produttive. Sul fronte delle uscite, le differenze sono legate sia alle spese di alimentazione, che nelle razze di interesse sono più basse in quanto meno legate alla somministrazione di mangimi concentrati e integratori - esse devono essere allevate in modo estensivo – che alle maggiori spese specifiche. Nel dettaglio all'interno di questa categoria sono state contabilizzate le spese per l'iscrizione al Registro anagrafico e le spese per la gestione dei gruppi di monta..

Per gli equidi

Il calcolo del premio non ha tenuto conto della produzione, in quanto non è stato possibile individuare delle razze di riferimento. Ciò è giustificabile sulla base della seguente considerazione: le due razze, di fatto, non producono beni concreti in quanto vengono allevate per motivi collegabili esclusivamente alle attività di diversificazione delle aziende agricole o a interessi culturali legati al territorio di riferimento. Per tali riflessioni, gli allevatori sono costretti, al momento della nascita dei singoli individui appartenenti alle suddette razze, a dichiararli "animali da vita", il che impedisce una loro, seppure a fine carriera, destinazione al macello. Il calcolo del premio, quindi, è stato basato esclusivamente sulle maggiori spese che gli allevatori devono sostenere in ragione del mantenimento in purezza degli individui che intendono allevare. Esse sono riconducibili alla quota associativa da pagare annualmente per l'iscrizione al Libro Genealogico per il cavallo ed al Registro anagrafico per l'asino ed al trasporto, nonché al soggiorno, delle fattrici nelle aziende in cui sono presenti gli stalloni idonei alla monta che garantiscano il mantenimento in purezza degli individui allevati.

È esclusa la possibilità di doppio finanziamento con le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013, in quanto non si ravvisano sovrapposizioni con gli impegni del tipo di operazione 10.1.5.